



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI ROSSANO

Via Silvestro de Franchis n. 3 – 87067 Rossano (CS)
TEL. 0983.514197- FAX. 0983.291717
Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: cdlnd.rossano@figc.it
Posta Certificata: rossano@pec.crcalabria.it
Facebook: <https://www.facebook.com/delegazionerossano>

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale n° 3 del 26 Ottobre 2023

1. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

Recuperi

Gara ROSSANO SCALO - CITTA' DI CARIATI (Prosecuzione gara)

Il recupero della gara a margine, è fissato per **mercoledì 15 novembre 2023 ore 15:00**.

MODIFICA PROGRAMMA GARE SOCIETA' A.S.D. REAL TREBISACCE Gir. A

Si informa che la società A.S.D. REAL TREBISACCE, giusta comunicazione, disputerà le proprie gare interne di *sabato*, come di seguito specificato:

<i>sabato</i>	09.12.2023	(ore 14.30)	REAL TREBISACCE	FRANCAVILLA LAGARIA
<i>sabato</i>	13.01.2024	(ore 14.30)	REAL TREBISACCE	CITTA' DI CARIATI
<i>sabato</i>	23.03.2024	(ore 15.00)	REAL TREBISACCE	SAN LORENZO BELLIZZI

2. RISULTATI GARE

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/10/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A				
CROPALATI A.S.D.	- VIRTUS CALOVETO	3 - 0		
FRANCAVILLA LAGARIA	- SPEZZANO ALBANESE	2 - 1		
POLISPORTIVA ARBERIA	- REAL TREBISACCE	1 - 3		
ROSSANO SCALO	- CITTA DI CARIATI	Rip. Gara	H	
TARSIA 1976	- SAN LORENZO BELLIZZI	6 - 2		
THEMESEN	- ATLETICO CORIGLIANO	1 - 0		



3. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 25.10.2023, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

DELIBERE

Gara del 22/10/2023 CROPALATI A.S.D. = VIRTUS CALOVETO

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali e il supplemento di rapporto;

rilevato che prima dell'inizio della gara, il Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società Virtus Caloveto, sig. BERARDI Mario, informava l'Arbitro che il calciatore FARINA Giuseppe, della medesima società, sarebbe arrivato in ritardo e che al suo arrivo avrebbero provveduto all'inserimento in distinta e alle conseguenti operazioni di riconoscimento;

che, al 30' del primo tempo, la società Virtus Caloveto effettuava una sostituzione inserendo il sopracitato FARINA Giuseppe, senza informare preventivamente il Direttore di Gara del suo arrivo;

che alla fine del primo tempo regolamentare, il Dirigente Accompagnatore della società Virtus Caloveto, integrava l'elenco dei calciatori partecipanti alla gara e l'Arbitro si accorgeva che si trattava del calciatore precedentemente sostituito e, pertanto, poteva effettuare il riconoscimento solo dopo l'effettivo ingresso in campo dello stesso.

Le disposizioni in materia di riconoscimento dei calciatori, disciplinate dall'art. 71 delle N.O.I.F., prevedono che *"l'arbitro, prima di ammettere nel recinto di giuoco i calciatori, e di consentire la loro partecipazione alla gara deve controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell'elenco di gara. Deve altresì provvedere ad identificarli in uno dei seguenti modi: a) attraverso la propria personale conoscenza; b) mediante un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato dalle Autorità competenti ovvero fotocopia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio; c) mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio; d) mediante apposite tessere (o attestazioni sostitutive) eventualmente rilasciate, anche in modo telematico, dalle Leghe, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, dalla Divisione Calcio Femminile e dai Comitati."*

E ancora la regola 3 del regolamento del giuoco del calcio dispone *"I calciatori di riserva ritardatari, purché già iscritti nell'elenco di gara prima dell'inizio della stessa, hanno diritto di prendere parte al gioco in qualsiasi momento della gara, previa loro identificazione da parte dell'arbitro."*

Tuttavia, dal supplemento di rapporto dell'Arbitro, emerge come l'effettiva partecipazione alla gara del calciatore FARINA Giuseppe, sia avvenuta prima che venissero esperite le operazioni di riconoscimento da parte del Direttore di Gara e che, il calciatore in oggetto, non potesse ancora considerarsi legittimato a prenderne parte.

Per tali motivi, visto l'art. 71 del N.O.I.F. e gli artt. 9 e 10 del C.G.S.

delibera di

- comminare alla società Virtus Caloveto la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3;
- inibire il Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società Virtus Caloveto, sig. BERARDI Mario, fino al 23 novembre 2023.



Gara del 22/10/2023 ROSSANO SCALO - CITTA' DI CARIATI

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali e il supplemento di rapporto;

rilevato che al 30' del secondo tempo, in seguito a una decisione di gioco, il Direttore di Gara veniva accerchiato da diversi calciatori della società Città di Cariati tra cui riconosceva:

- Il sig. RIOLO Tommaso che lo spingeva ripetutamente con le mani al petto e lo minacciava reiteratamente;
- il sig. RUSSO Cataldo il quale teneva nei confronti dell'Arbitro comportamento minaccioso;
- il sig. SERO Fausto il quale lo minacciava di percosse qualora non avesse concesso il calcio di rigore.

Il Direttore di Gara, quindi, temendo per la sua incolumità, decideva di non espellere i summenzionati calciatori e tentava di rifugiarsi nel proprio spogliatoio, con l'ausilio di alcuni dirigenti della società Rossano Scalo che richiedevano anche l'intervento delle forze dell'ordine non presenti nell'impianto di gioco.

All'arrivo di questi ultimi, la situazione tornava alla normalità e l'Arbitro poteva abbandonare tranquillamente l'impianto sportivo.

Tuttavia, il Direttore di gara, nel motivare la sospensione, argomenta che i calciatori non espulsi erano da considerarsi tali, pertanto la società ospite non avrebbe avuto il numero minimo di calciatori in campo per continuare la gara, senza tuttavia darne opportuna informazione prima di abbandonare il terreno di giuoco.

Dagli Atti Ufficiali emerge come, il provvedimento di sospensione della gara, sia riconducibile a un soggettivo sentore di pericolo per la propria incolumità fisica. Non si rileva, altresì, che il Direttore di Gara abbia posto in essere alcun tentativo di riportare l'ordine per proseguirla prima di decretarne la sospensione definitiva o constatare l'effettiva impossibilità di portarla a termine.

I calciatori di cui in narrativa, così per come i fatti sono stati riportati, sono da ritenersi "non espulsi dal campo". Pertanto, la gara deve essere oggetto di prosecuzione. P.Q.M.

delibera di

- Trasmettere gli atti alla Delegazione Distrettuale di Rossano in ordine alla prosecuzione della gara con le modalità previste dal Nuovo Testo dell'art. 30 del Regolamento della L.N.D.;
- squalificare il calciatore della società Città di Cariati RIOLO Tommaso fino al 31.01.2014;
- squalificare il calciatore della società Città di Cariati RUSSO Cataldo per 3 (tre gare) effettive;
- squalificare il calciatore della società Città di Cariati SERO Fausto per 3 (tre gare) effettive;

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 9/11/2023

CRISTALDI CATALDO (CITTA DI CARIATI)

Per ingresso abusivo in campo e proteste a decisioni arbitrali.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

GUARAGNA VINCENZO (POLISPORTIVA ARBERIA)

Per avere, al termine della gara, rivolto ingiurie e tenuto comportamento irrispettoso nei confronti dell'Arbitro.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CRISTALDI GENNARO J (CITTA DI CARIATI)

STRAFACE GIUSEPPE (ROSSANO SCALO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FILARETI FRANCESCO (CITTA DI CARIATI)

IL SEGRETARIO
Stefano Nunnari

IL DELEGATO
avv. Giovanni Bruno